



ACCORDO DISCIPLINANTE L'UTILIZZAZIONE IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA A TEMPO PARZIALE DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI VITTORIA, ISTRUTTORE DEI SERVIZI TECNICI, ARCH. SALVATORE LOREFICE, PRESSO LA S.R.R. ATO 7 RAGUSA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.165/2001.

L'anno 2021 il giorno _____ del mese di _____ presso la sede del Comune di _____ viene sottoscritto il presente accordo

TRA

La società per la Regolamentazione del servizio Gestione Rifiuti S.R.R. ATO 7 Ragusa rappresentata in questo atto dal _____ domiciliato per la sua carica presso la sede _____

E

Il Comune di VITTORIA, rappresentato in questo atto dal Dirigente della Direzione Affari Generali e Risorse Umane – Servizio Risorse Umane, dott. Giorgio La Malfa domiciliato per la sua carica presso la sede comunale,

PREMESSO CHE

- L'articolo 30 – comma 2 sexies del Decreto Legislativo n.165/2001 recita:“*Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative risultanti dai documenti di programmazione previsti dall'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto*”
- i commi 413 e 414 dell'articolo 1 della legge n.228/2012 (Legge di stabilità 2013), prevedono: “413. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 30, comma 2 –sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato. 414. A decorrere dal 1 gennaio 2013, per gli enti pubblici, il provvedimento di comando, di cui all'articolo 56, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, è adottato tra le amministrazioni interessate, previo assenso dell'interessato”;
- L'art. 70 - comma 12 del Decreto Legislativo n.165/2001 recita: “*In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale...*”;

DATO ATTO CHE

- con nota prot. n. 2946/U del 14.06.2021 la Società S.R.R. ATO 7 Ragusa ha richiesto una unità tecnica a cui affidare il ruolo di Direttore per l'Esecuzione del Contratto a seguito della prossima attivazione dell'impianto di Compostaggio di Vittoria mediante campagna mobile della durata di 4 mesi, eventualmente rinnovabile.

- con nota prot. n. 24634/T.P./U. del 21/06/2021 il dipendente Arch. Salvatore Lorefice, rivestente il profilo professionale di "Istruttore dei Servizi Tecnici", Cat. "C", in servizio presso la Direzione "Territorio e Patrimonio", ha comunicato *"la propria disponibilità all'affidamento del ruolo di Direttore per l'Esecuzione del Contratto dell'impianto di Compostaggio di Vittoria, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, da porre in distacco presso la SRR-ATO 7 Ragusa."*
- Con nota prot. n. 1259/TPst del 08/07/2021 il Dirigente della Direzione "Territorio e Patrimonio", ha espresso *parere favorevole al distacco in part-time, a 18 ore settimanali, del predetto dipendente Arch. Salvatore Lorefice....."*
- Con nota prot. n. 3667 del 28.07.2021 la Società S.R.R. ATO 7 Ragusa ha accettato l'utilizzo congiunto a tempo parziale e per mesi 4 del dipendente di questo Ente, Arch. Salvatore Lorefice "Istruttore dei servizi tecnici", Cat."C", a cui affidare il ruolo di Direttore per l'Esecuzione del Contratto a seguito della prossima attivazione dell'impianto di Compostaggio di Vittoria;

Tutto ciò premesso

Al fine di definire tempi, modalità, ripartizione di oneri finanziari ed altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 Oggetto e finalità

- L'accordo ha per oggetto l'utilizzazione a tempo parziale e temporaneo da parte della Società S.R.R. ATO 7 Ragusa e del Comune di Vittoria, del dipendente, Arch. Salvatore Lorefice, del Comune di Vittoria, Istruttore dei servizi tecnici, Cat "C", posizione economica. "C3", per lo svolgimento di mansioni afferenti il suo profilo professionale.
- Il presente Accordo è finalizzato a soddisfare l'espletamento dei servizi istituzionali delle Amministrazioni stipulanti, conseguendo un'economica gestione delle risorse umane.

ART. 2 Durata

il presente accordo avrà durata di quattro mesi decorrenti dal _____ con scadenza _____, salvo proroga.

ART. 3 Tempo di lavoro.

- Il dipendente presterà un tempo di lavoro, che non potrà superare complessivamente la durata massima consentita, pari a 36 ore settimanali, in:
 - 18 ore settimanali per la Società S.R.R. ATO 7 Ragusa, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì;
 - 18 ore settimanali per il Comune di Vittoria, nei giorni di martedì e giovedì;
- Al fine di garantire il regolare funzionamento degli Enti interessati, resta salva la facoltà di concordare eventuali deroghe all'orario previsto nei precedenti commi del presente articolo compatibilmente alle esigenze organizzative e fermo restando il buon funzionamento dell'attività di entrambi gli Enti interessati.

ART. 4 Gestione del personale

- La titolarità del rapporto di lavoro è del Comune di Vittoria, cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio (assenze per malattia, permessi, congedi, aspettative, ecc.), con l'obbligo comunque di concertazione con la Società S.R.R. ATO 7 Ragusa, verificate le esigenze degli Enti e sentito il dipendente. In particolare, le ferie e gli altri congedi sono concessi direttamente ed autonomamente dall'amministrazione competente in base all'articolazione della presenza in servizio del dipendente in convenzione.

Le ferie concesse dal Comune di Vittoria saranno comunicate al Servizio Personale della Società S.R.R. ATO 7 Ragusa e viceversa. In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa al Comune

di Vittoria che, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Enti, comunicherà lo stato di malattia all'Ente utilizzatore.

ART. 5 Rapporti finanziari tra gli Enti

- il Comune di Vittoria provvederà mensilmente al pagamento al summenzionato dipendente della retribuzione fissa (trattamento tabellare, tredicesima mensilità e quant'altro dovuto) ed al pagamento dei relativi oneri riflessi.
- I rapporti finanziari tra gli Enti sono ispirati ai principi della proporzionale ripartizione degli oneri. Pertanto, la spesa relativa al trattamento economico fondamentale del dipendente convenzionato, sarà ripartita in rapporto diretto al servizio prestato presso ciascun Ente per il numero di ore sopra determinato.
- la Società S.R.R. ATO 7 Ragusa rimborserà al Comune di Vittoria la spesa relativa al trattamento economico fondamentale per le 18 ore settimanali prestate nell'ambito dell'orario settimanale d'obbligo. Il rimborso avverrà, sulla scorta di formale richiesta da parte del comune di Vittoria, al termine della durata del comando (mesi 4), secondo le modalità e gli importi quantificati in proporzione all'orario di lavoro svolto presso l'Ente utilizzatore.
- L'Ente Utilizzatore provvederà al rimborso entro trenta giorni successivi alla predetta richiesta;
- per quanto concerne il lavoro straordinario e gli emolumenti accessori competono invece all'Ente che utilizza il dipendente in comando e verranno corrisposti direttamente dalla società S.R.R. ATO 7 Ragusa;
- per tutto il periodo di comando rimane inalterato il vincolo di dipendenza organica del dipendente Arch. Salvatore Lorefice con l'Amministrazione di appartenenza;

ART. 6 Verifiche inerenti all'accordo

- Eventuali problematiche inerenti alla gestione dell'accordo verranno esaminate mediante apposite consultazioni tra gli Enti.

ART. 7 Cause di scioglimento

- ✓ Il presente accordo potrà essere risolto, prima della scadenza del termine fissato, in qualunque momento per le seguenti cause:
 - scioglimento consensuale;
 - recesso unilaterale da parte di ciascun Ente interessato o da parte del dipendente.
- ✓ L'esercizio del diritto di recesso di cui al precedente comma 1 è possibile giusto preavviso di almeno trenta giorni.
- ✓ L'accordo è sciolto di diritto, qualora l'ente utilizzatore non provveda a rimborsare all'ente titolare nei 30 (trenta) giorni successivi alla richiesta di pagamento.

ART. 8 Disposizioni generali e finali

- Per quanto non previsto dal presente accordo, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti Locali.

ART. 9 Trattamento dei dati personali

- Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, si informa che i dati, contenuti nel presente atto, saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

PER IL COMUNE DI VITTORIA

PER LA SOCIETÀ S.R.R. ATO 7 RAGUSA

Per accettazione del dipendente interessato